

## **INFO RMC 27/02/2024**

**Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto “Milleproroghe 2023”). Rinvio al 1° gennaio 2025 il regime di esenzione da IVA per gli enti associativi. Chiarimenti Agenzia delle Entrate sull’imposta di registro per le modifiche statutarie.**

È stata approvata in via definitiva dal Senato (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive) la [Legge di Conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 \(Decreto “Milleproroghe 2023”\)](#). In sede di conversione sono state apportate modifiche di interesse per il mondo sportivo ed associativo.

### ✓ **Premi ad atleti erogati sino al 31 dicembre 2024**

Il Parlamento ha previsto che per i premi versati **ai soli atleti** partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, ASD o SSD al medesimo atleta **non supera l’importo di 300,00 euro**; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Sul punto si ricorda che la Riforma ha previsto che le somme versate a titolo di **premio** ad atleti (ma anche tecnici, ai quali però non si estende la norma agevolativa appena introdotta) per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive da parte dei suddetti soggetti sono soggette a ritenuta pari al 20% (art. 30, co. 2 TUIR)\*.

Si precisa che laddove, invece, il premio sia predeterminato nel rapporto contrattuale lo stesso costituirebbe elemento accessorio della retribuzione con il medesimo trattamento fiscale dei compensi.

### ✓ **Proroga del termine per gli adempimenti dei direttori di gara e soggetti ausiliari**

In sede di prima applicazione, **le comunicazioni al Centro dell’impiego** (“UniLav Sport”) relativamente **ai soli direttori di gara e ai soggetti ausiliari**, con esclusivo riferimento alle prestazioni retribuite relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, **entro il 31 marzo 2024**.

Entro il medesimo termine dovranno essere effettuate le comunicazioni all’interno del RASD dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

---

\* I soli premi riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai partecipanti a manifestazioni sportive equestre sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto pari al 4%.

✓ **Proroga del termine per l'esercizio dell'opzione per il mantenimento dell'iscrizione al FPLS**

È stato **prorogato** al 30 giugno 2024 (anziché il 31 dicembre 2023) **il termine per l'esercizio dell'opzione per il mantenimento del regime previdenziale del Fondo Lavoratori dello spettacolo (FPLS)** per gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti a quella gestione alla data del 30 giugno 2023.

Si ricorda che l'INPS con circolare n. 88/2023 ha precisato che tale opzione va esercitata direttamente sul proprio sito istituzionale.

✓ **Rinvio al 1° gennaio 2025 il regime di esenzione da IVA per gli enti associativi**

Il passaggio al **regime di esenzione** per gli enti associativi, tanto quelli sportivi dilettantistici quanto quelli appartenente al Terzo Settore, viene rinviato al 1° gennaio 2025, rispetto al termine già fissato del 1° luglio p.v..

Sul punto si ricorda che il D.L. 146/2021 aveva previsto il passaggio, a decorrere dall'1 luglio (termine ora "slittato" di 6 mesi), **dal regime di esclusione da IVA**, ex quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (che verrà soppresso), **a quello di esenzione** ai sensi dell'art. 10 (che elenca, per l'appunto, le "operazioni esenti dall'imposta") del medesimo Decreto, per i corrispettivi specifici incassati dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali rivolte a soci e tesserati.

\*

Con [Circolare 3/E del 16/02/2024](#) l'Agenzia delle Entrate nel segnalare che la Riforma dello Sport ha previsto che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista (30 giugno 2024) *"sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto"*, ha precisato che le modifiche da considerarsi ricomprese nel regime di esenzione dall'imposta di registro sono quelle previste dall'art. 7 del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. ma anche *"le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:*  
- *la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);*  
- *la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)"*.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo